



Accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di TPL

A.C. 680

Dossier n° 17 - Schede di lettura
24 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	680
Titolo:	Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Baldelli
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	1 giugno 2018
assegnazione:	16 luglio 2018
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro

Contenuto

Il progetto di legge, che consta di un solo articolo, **introduce due nuovi commi all'articolo 12 CdS**, che disciplina l'espletamento dei **servizi di polizia stradale**, individuando anche, al comma 3 i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale.

Il progetto di legge in particolare stabilisce che:

- Ai **dipendenti delle società di gestione dei parcheggi** non possono essere attribuite, ai sensi dell'[articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada (nuovo comma 3-ter dell'articolo 12).
- al **personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone** non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente **alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico**, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino (nuovo comma 3-quater dell'articolo 12).

Come ricordato nella relazione illustrativa il testo del progetto di legge riprende testualmente il contenuto di un emendamento alla proposta di legge A.C. 423 e abbinate della XVII legislatura, approvato in sede referente dalla Commissione IX. L'iter del citato progetto di legge non si è concluso.

I presupposti normativi

Le funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e quelle del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone sono previste dall'articolo 17, commi 132 e 133, del [decreto legislativo n.127 del 1997](#).

Ai sensi del comma 132 dell'articolo 17 **i comuni possono, con provvedimento del sindaco**, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta:

- a dipendenti comunali;
- a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione;

Ai sensi del comma 133 le funzioni di cui al comma 132 sono conferite **anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone**. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132 (quindi **con provvedimento del sindaco**), le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

L'[articolo 68, comma 1 della legge n. 488](#); del 1999 ha successivamente chiarito che le sopra ricordate disposizioni "si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), art. 12, comma 1, lett. e), e successive modificazioni, **i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.**" e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'[art. 2700 c.c.](#), sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133" disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), art. 158, lett. b) e c), e comma 2, lett. d).

Gli obiettivi della proposta di legge e la giurisprudenza sulla materia

L'obiettivo del progetto di legge è, secondo la relazione illustrativa, quello di individuare in maniera più chiara **le funzioni** di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei **dipendenti delle società di gestione dei parcheggi**, e del **personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone** alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori.

La disposizione interviene per adeguare la disciplina vigente all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016 che aveva ad oggetto la definizione dei limiti ai poteri di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Nella pronuncia la Corte ha ritenuto che al **personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone** non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente **alle corsie dedicate al trasporto pubblico**, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

Con riferimento ai limiti dei poteri di accertamento da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la **sentenza 2973 richiama gli orientamenti della precedente sentenza n. 551 del 2009** che, partendo dal presupposto dell'**eccezionalità del conferimento a soggetti privati, estranei alla pubblica amministrazione, dei poteri di accertamento**, riconosceva "per quanto concerne i soggetti di cui al comma 133 (ossia il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone *ndr*), le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" alle ipotesi di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende".

La sentenza n. 2973 aderisce a quanto indicato dalla sentenza n. 551 in ragione quindi di un'interpretazione restrittiva del disposto del comma 133 precisando che il comma medesimo "nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, limitando quindi le aree del territorio comunale relativamente alle quali il personale ispettivo è titolare di poteri in esame, non trovando pertanto riscontro nella stessa lettera della legge, la diversa conclusione secondo cui i poteri de quibus sarebbero estesi all'intero territorio comunale (né potendosi opinare diversamente in ragione del tenore di circolari del Ministero dell'Interno, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla norma di legge primaria)".

La sentenza n. 2973 fornisce peraltro un'ampia rassegna di pronunciamenti giurisprudenziali precedenti, anche a livello di Corte di Cassazione, che manifestano anche un orientamento diverso rispetto a quello accolto dalla pronuncia del 2016. In particolare la sentenza **n. 22676 del 2009 e l'ordinanza n. 18982 del 2015** avevano ritenuto che il potere di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone si potesse legittimamente estendere all'intero territorio comunale alla stessa stregua del potere conferito, con ordinanza sindacale, ai dipendenti comunali.

Oltre a tale obiettivo la proposta di legge **precisa i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta**, anche in tal caso riprendendo un orientamento giurisprudenziale (maturato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5261 del 2009 e successivamente più volte confermato) secondo il quale i **dipendenti delle società di gestione dei parcheggi** hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati. In particolare la Corte aveva riconosciuto che le infrazioni sanzionabili riguardavano "le sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti

con strisce blu" (citaz. sentenza 2973 del 2016).

Relazioni allegate o richieste

Il progetto di legge di iniziativa parlamentare è accompagnato dalla necessaria relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Il progetto di legge introduce una nuova disposizione nel Codice della strada volta a consolidare, attraverso la legislazione, orientamenti giurisprudenziali maturati in merito ai limiti alla legittimazione degli ausiliari del traffico e dei dipendenti delle società di trasporto pubblico ad elevare contravvenzioni per violazioni relative alla sosta di veicoli, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, commi 132 e 133, del [decreto legislativo n. 127 del 1997](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il progetto di legge in esame reca disposizioni in tema di **sicurezza stradale**, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordine pubblico e sicurezza** ([art. 117, secondo comma, lettera h\), Cost.](#)).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Il progetto di legge, che consta di un solo articolo, introduce due nuovi commi all'articolo 12 del Codice della Strada, che disciplina l'espletamento dei servizi di polizia stradale, individuando anche, al comma 3, i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale. In particolare la disposizione precisa i limiti dei poteri di prevenzione ed accertamento dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

Tali poteri possono essere conferiti a questi soggetti (oltre che ai dipendenti comunali) ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, del [decreto legislativo n. 127 del 2017](#) che indica anche l'ambito applicativo delle citate disposizioni.